

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

QUILT ITALIA

Associazione Nazionale Italiana di Patchwork, Quilting e Lavori d'Ago e affini

Approvato dall'assemblea dei soci il 10 febbraio 2008

ART. 1

E' costituita l'Associazione denominata "QUILT ITALIA – Associazione Nazionale Italiana di Patchwork, Quilting e Lavori d'Ago e affini".

ART. 2

Essa ha sede presso il domicilio del Presidente pro-tempore in quanto rappresentante legale, la modifica della sede legale presso gli uffici competenti viene effettuata dal Consiglio Direttivo in carica automaticamente e non richiede l'approvazione dell'assemblea dei soci.

L'Associazione potrà aprire uffici e sedi sia in Italia che all'estero.

ART. 3

L'Associazione avrà durata sino al 31 dicembre 2050.

ART. 4

L'Associazione ha lo scopo di riunire in sede nazionale i gruppi o i singoli individui che praticano l'arte del patchwork, Quilting e Lavori d'Ago e affini. Coordinare ai fini propagandistici l'operato delle Quilters italiane in diversi contesti nazionali ed internazionali. Proporsi in ambito nazionale, come organo per il coordinamento delle arti suddette attraverso la raccolta e divulgazione di informazioni, pareri, opinioni ed esperienze ad esse inerenti, l'offerta di consigli tecnici e il richiamo della grande tradizione dell'arte italiana affine al patchwork e quilting, nonché tutte le ulteriori attività che possano promuoverne la conoscenza.

L'Associazione non intende sovrapporsi od interferire nelle attività delle associazioni che si sono eventualmente già costituite, auspicando, invece, una intensa e fruttifera collaborazione per sviluppare gli scopi suddetti.

L'Associazione, per il conseguimento dei suoi scopi, può svolgere qualsiasi attività consentita dalla legge 11 agosto 1991 n. 266 e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali dei propri associati.

L'associazione è apolitica e aconfessionale, non ha fini di lucro e non ha per oggetto esclusivo né principale l'esercizio di attività commerciali.

ART. 5

L'Associazione potrà altresì organizzare in proprio, o con la partecipazione di terzi, riunioni, assemblee, incontri di studio, mostre, organizzare eventi di carattere pubblico per divulgare l'opera svolta dai propri soci attraverso tutti quei mezzi ritenuti idonei allo scopo. Potrà dotarsi di un organo di

stampa o di sito web sulla rete internet per poter far giungere ai propri associati informazioni e aggiornamenti sull'attività associativa e sul mondo descritto all'art. 4 del presente statuto.

ART. 6

Il Patrimonio dell'Associazione può essere costituito da:

- a) beni mobili, anche registrati, e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) donazioni, lasciti testamentari nonché erogazioni con specifica destinazione patrimoniale.

Le entrate dell'Associazione possono essere costituite da:

- a) quote associative annuali e contributi degli associati, volontari o periodici, per il perseguimento dei fini dell'Associazione;
- b) introiti netti derivanti dalla partecipazione a manifestazioni o dalla organizzazione di esse;
- c) Contributi di privati;
- d) Contributi di organismi internazionali;
- e) Contributi statali e regionali in base alle vigenti norme in materia;
- f) Corrispettivi specifici o contributi supplementari per prestazioni effettuate nei confronti degli associati o partecipanti aventi diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi.
- g) Operazioni mobiliari ed immobiliari;
- h) L'Associazione può accendere mutui, stipulare con istituti di credito o con Poste Italiane rapporti di conto corrente, richiedere fidi e finanziamenti.
- i) Le quote annuali o contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

ART. 7

Possono fare parte dell'Associazione tutti coloro, singoli individui, che ne condividano le finalità'. Chi intende associarsi e' tenuto al pagamento di una quota associativa annuale il cui importo e' stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Per essere ammessi all'Associazione in qualità' di associati occorre presentare al Consiglio Direttivo idonea domanda e versare la quota associativa. La domanda è vagliata dal Consiglio Direttivo il quale delibererà sull'ammissione a maggioranza assoluta dei suoi membri. L'iscrizione all'Associazione comporta l'accettazione del presente statuto.

La qualità' di associato viene perduta per decesso, dimissioni, recesso nonché' a seguito di esclusione per morosità' o indegnità'. La morosità' verrà dichiarata dal Consiglio, l'indegnità sarà sancita dall'Assemblea degli associati. L'associato potrà essere considerato indegno qualora non rispetti i deliberati degli organi dell'Associazione o quando abbia commesso azioni disonorevoli, o abbia, per la sua condotta, costituito ostacolo al buon andamento dell'attività' dell'Associazione.

ART. 8

L'Associazione è costituita dai seguenti organi:

il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Il Vice Presidente

Il Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci Garanti

L'Assemblea Generale

ART. 9

L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione ai sensi dell'art. 7 dello statuto.

ART. 10

I compiti devoluti all'Assemblea sono:

- a. Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo di sua spettanza ai sensi dell'art. 12 dello statuto;
- b. Approvare le scelte dei programmi;
- c. Approvare i criteri di gestione ed i regolamenti interni;
- d. Approvare i bilanci di previsione ed i consuntivi di gestione;
- e. Esprimere il proprio parere vincolante su ogni altro argomento posto a giudizio.

ART. 11

L'Assemblea ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e di redigere le scritture fiscali come previsto nell'art. 111 del DPR 917/86;

L'Assemblea si riunirà inoltre ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure ogni qualvolta ne farà richiesta almeno un decimo degli associati, i quali dovranno far pervenire tale richiesta, sottoscritta dai richiedenti, al Consiglio Direttivo. Essa e' infine convocata in sede straordinaria ogni qual volta il Consiglio reputa cio' necessario.

L'Assemblea può essere convocata presso la sede od in ogni altro locale ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo ad accogliere gli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese con la maggioranza dei voti di tutti gli associati presenti.

Per modificare lo statuto ed i regolamenti è richiesta la maggioranza assoluta dei voti degli associati maggiorenni, essendo presenti, almeno i due terzi degli stessi. In tale circostanza sarà valido anche il voto espresso per iscritto dai singoli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio associativo in favore di altre associazioni aventi scopo analogo o complementare, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c.

ART. 12

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato con delega scritta. Ciascun delegato non può essere portatore di più di due deleghe.

ART. 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i presenti il Presidente. Inoltre l'Assemblea nomina di volta in volta il segretario per la redazione del verbale assembleare.

ART. 14

I soci sono convocati in assemblea mediante i seguenti metodi da adottare sia singolarmente che congiuntamente a discrezione del Consiglio Direttivo:

- a) comunicazione scritta diretta a ciascun socio o per via cartacea o per via informatica (e-mail);
- b) comunicazione sulla News Letter;
- c) comunicazione sul Sito Internet inteso come bacheca o albo dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con indicazioni del giorno, luogo ed ora fissati per l'adunanza assembleare e deve essere comunicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo è costituito da tre, cinque, sette o nove Consiglieri. Ogni tre anni alla scadenza delle cariche sarà ricostituito da Consiglieri eletti direttamente dall'Assemblea degli Associati.

ART. 16

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a. Elezioni del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario nominati tra i componenti del Consiglio Direttivo;
- b. Elezione del Tesoriere che può essere nominato tra i componenti del Consiglio;
- c. Elezione di un rappresentante internazionale che risponde alle associazione Internazionali di Quilting;
- d. Studio e formulazione delle attività associative;
- e. Studio di un periodico contenente i programmi ed il calendario degli incontri e delle attività dell'Associazione.
- f. Definizione dell'ammontare delle quote associative annuali.

ART. 17

Per le deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Presidente ovvero del Vice Presidente.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario, oppure su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni con le seguenti eccezioni:

- a) sostituzione del componente dimissionario, le dimissioni di un componente dovranno pervenire al Presidente a mezzo lettera raccomandata;
- b) sostituzione del componente decaduto per gravi motivi;
- c) sostituzione del componente deceduto.

In tali circostanze il Comitato Direttivo provvederà alla cooptazione di altri membri in sostituzione dei membri mancanti. La cooptazione dovrà essere ratificata alla prima Assemblea. I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati. Nel caso in cui risulti dimissionaria o decaduta oltre la metà del Consiglio, questo decadrà nel suo insieme e si riattiverà la procedura prevista per il rinnovo.

ART. 19

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, unitamente al Vice Presidente, tra i componenti del Consiglio Direttivo stesso.

Al Presidente spettano le seguenti facoltà:

- a) rappresentanza legale dell'associazione;
- b) convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
- c) direzione amministrativa;
- d) stipulazione dei contratti;
- e) rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- f) sovrintendenza di tutti gli uffici dell'associazione;
- g) assunzione in caso di urgenza dei provvedimenti richiesti, riferendone quanto prima in consiglio;
- h) tali facoltà spettano al Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente.

ART. 20

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti del Consiglio.

Al Tesoriere competono i seguenti adempimenti:

- a) eseguire i pagamenti e gli incassi per conto dell'Associazione;
- b) tenere la cassa.

Il Collegio dei Sindaci Revisori formato da tre membri effettivi e due supplenti, è eletto dall'Assemblea in concomitanza all'elezione del Consiglio Direttivo e come quest'ultimo resta in carica tre anni salvo dimissioni ovvero decadenza deliberata dall'Assemblea. I tre sindaci revisori effettivi nominano fra loro il Presidente del Collegio. L'appartenenza al Collegio dei Sindaci

Revisori non è compatibile con altre cariche associative ed essi esercitano il loro mandato gratuitamente.

La funzione del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti ha funzione di controllo nella corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Esso si riunisce annualmente per controllare il bilancio consuntivo e preventivo e per presentare all'Assemblea la propria relazione annuale sul bilancio consuntivo e preventivo. Le verifiche di controllo del Collegio dei Sindaci Revisori sono valide quando siano presenti tutti i componenti dello stesso.

Il Collegio dei Sindaci Garanti formato da tre membri effettivi e due supplenti, è eletto dall'Assemblea in concomitanza all'elezione del Consiglio Direttivo e come quest'ultimo resta in carica tre anni salvo dimissioni ovvero decadenza deliberata dall'Assemblea. I tre sindaci garanti effettivi nominano fra loro il Presidente del collegio. L'appartenenza al Collegio dei Sindaci Garanti non è compatibile con altre cariche associative ed essi esercitano il loro mandato gratuitamente.

La funzione del Collegio dei Sindaci Garanti è quella di redimere le liti/contestazioni che possono insorgere fra i soci e garantire il corretto funzionamento delle attività fra il CD e i Soci.

Le decisioni del Collegio dei Garanti sono valide quando siano presenti tutti i componenti dello stesso. Il Collegio dei Garanti si limita ad esprimere il proprio parere all'Assemblea che ha decisione finale sulle controversie e può decidere l'espulsione del socio, qualora dette controversie riguardino quei comportamenti dei soci rivolti ad intralciare o danneggiare l'Associazione (art. 7).

Il Collegio dei Sindaci Garanti agisce a richiesta di uno o più soci o autonomamente qualora debba semplicemente esprimere un parere.

I Sindaci Revisori e i Sindaci Garanti possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo e vi partecipano con funzione esclusivamente consultiva.

ART. 21

Gli esercizi associativi hanno la durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio o rendiconto economico-finanziario annuale dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e trascritto su apposito registro.

ART. 22

Gli utili o avanzi di gestione eventualmente realizzati non possono essere distribuiti neppure in modo indiretto. Analogamente fondi, riserve, od il capitale, non possono essere distribuiti prima dello scioglimento dell'Associazione.

ART. 23

Non è possibile restituire le quote sociali od il contributo associativo, inoltre gli stessi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Le quote ed i contributi non sono soggetti a rivalutazione.

ART. 24

L'Associazione terrà:

- a) libro dei verbali delle assemblee;
- b) libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- c) libro degli associati;
- d) altri libri o registri qualora richiesti dalle leggi in materia civile e fiscale.

ART. 25

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ai sensi dell'art. 21 c.c.

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale in favore di associazioni aventi finalità analoghe o complementari.

ART. 26

L'Assemblea dei soci potrà approvare un regolamento per il funzionamento dell'Associazione che potrà anche disciplinare l'organizzazione dell'Associazione su base territoriale e i rapporti in sede internazionale.

ART. 27

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.